



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 221 della **Giunta Comunale**

Oggetto: **SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO-TURISTICO
INVERNALE STAGIONE INVERNALE 2015/2016 - APPROVAZIONE
TARIFFA.**

L'anno **duemilaquindici** addì **dieci** mese di **dicembre** alle ore **17.30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

PAGANINI BRUNO	- SINDACO	Presente
GOSETTI DANIELE	- ASSESSORE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	- ASSESSORE	Presente
ZANON RITA	- ASSESSORE	Presente
	-	

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO-TURISTICO
INVERNALE STAGIONE INVERNALE 2015/2016 - APPROVAZIONE
TARIFFA.**

RELAZIONE:

In attuazione della L.P. 9 luglio 1993 n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento), 10 Comuni della Valle di Sole, ossia i Comuni di Commezzadura, Croviana, Dimaro, Malè, Mezzana, Monclassico, Ossana, Peio, Pellizzano e Vermiglio, hanno deciso di organizzare un servizio di trasporto urbano di tipo turistico per la stagione invernale 2015/2016. Tutto questo anche alla luce della deliberazione della Giunta Provinciale. n.3319 del 30.12.2004, con la quale, all'ambito territoriale formato dai Comuni della Valle di Sole sopra citati nel quale venivano erogati i servizi pubblici di trasporto urbani turistico, viene riconosciuta la caratteristica di connessione con i servizi extraurbani.

Per ragioni di maggior razionalità organizzativa ed anche per maggiore economicità di gestione i Comuni sopra elencati intendono coordinarsi per assicurare ancora sul territorio il servizio di trasporto pubblico urbano-turistico, regolamentando i rispettivi rapporti a termini di apposita convenzione che ai sensi dall'art. 59 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L stabilisca i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi nonché le garanzie per la stagione invernale 2015/2016, per lo svolgimento parziale dei quali il Comune di Malè assumerà il ruolo di soggetto di riferimento nella gestione di aspetti organizzativi e contabili del servizio stesso, con l'A.P.T nel ruolo esterno di collettore dei bisogni del tessuto produttivo.

E' stato quindi predisposto da parte del Comune di Malè ed accettato dai Comuni lo schema di convenzione, redatto ai sensi della normativa sopra citata ed in quanto tale allegato alla presente deliberazione, atto che prevede la compartecipazione differenziata dei comuni in ragione di un piano di riparto dei costi che, secondo valutazioni fatte in passato, cerca di riconoscere i diversi vantaggi che i territori ricavano dall'articolazione del servizio proposta chiamandoli ad una compartecipazione differenziata.

Peraltro il progetto del servizio di trasporto pubblico urbano turistico in Valle di Sole per la stagione invernale 2015/2016, dopo la positiva esperienza fatta nel corso della passata stagione invernale, con l'obiettivo di razionalizzarne i contenuti e quindi di ridurne i costi, va nella direzione di eliminare le possibili sovrapposizioni tra servizio su strada e rotaia, integrazione dell'offerta che è divenuta sempre più significativa a seguito della attivazione e diffusione della conoscenza e utilizzo della stazione di partenza di Daolasa da parte di residenti e ospiti.

Ciò è ben documentato nel disciplinare di servizio che regolerà i rapporti con l'Impresa di trasporto, come allegato anch'esso alla presente deliberazione.

Nondimeno l'A.P.T. Valli di Sole, Peio e Rabbi S.C.p.A., pur avendo assunto un ruolo diverso rispetto al passato, si pone ancora quale soggetto privato comunque interessato all'iniziativa, ciò con la sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione già concordato nei contenuti, assumendo formale impegno a riconoscere un intervento che tiene conto e declina il ruolo dalla stessa esercitato quale soggetto di riferimento dei bisogni di promozione di una offerta turistica locale, oltre ai vantaggi che al territorio ed ai suoi operatori ne deriva.

Con deliberazione consiliare n. 58 dd. 30 novembre 2015, esecutiva a sensi di legge, veniva approvato di:

- 1. Di istituire, per le motivazioni esposte in premessa, il servizio di trasporto pubblico urbano-turistico invernale per la stagione invernale 2015/2016, ai sensi della L.P. 9 luglio 1993 n. 16 e s.m., in ragione delle previsioni di cui all'art. 68 del T.U. delle leggi regionali*

sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

2. *Di approvare lo schema di convenzione che regolerà i rapporti tra Comuni per la stagione invernale 2015/2016, ai sensi dall'art. 59 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, nell'articolato di cui all'allegato "A", formante parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.*
3. *Di autorizzare il Sindaco pro - tempore del Comune alla stipula e sottoscrizione della citata convenzione nelle forme di legge.*
4. *Di dare atto che lo schema di convenzione di cui al punto 2) prevede che il Sindaco del Comune di Malè è autorizzato a sottoscrivere in nome e per conto dei Comuni partecipanti il disciplinare di servizio e il relativo progetto approvati annualmente dai Comuni, con affido in house del Servizio a Trentino Esercizio Spa, al costo standard individuato dalla Giunta provinciale e valevole per il periodo relativo.*
5. *Di dare atto, altresì, che lo schema di convenzione dianzi citato prevede che i comuni partecipanti all'iniziativa individuano ancora il Comune di Malè come referente per la presentazione della richiesta di finanziamento alla P.A.T. del servizio di trasporto pubblico urbano-turistico e lo delegano ad incassare direttamente le quote relative all'eventuale trasferimento finanziario provinciale, che in seguito provvederà a trasferire ai comuni partecipanti in proporzione ai costi sostenuti.*
6. *Di approvare il progetto di Servizio pubblico di trasporto urbano-turistico in Valle di Sole per la stagione invernale 2015/2016, che prevede il calendario con le relative tratte, il piano finanziario di riparto della spesa, nonché l'articolazione dell'orario del servizio, così come evidenziati nello stesso progetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale.*
7. *Di approvare, altresì, lo schema di disciplinare di servizio che regolerà i rapporti tra il Comune capofila e l'impresa di trasporto per la stagione invernale 2015/2016, allegato "C" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.*
8. *Di demandare alla Giunta comunale la fissazione delle eventuali tariffe, dando comunque indicazione che per la stagione invernale 2015/2016 sia pari a zero, quindi senza previsioni di ricavi, volendone confermare la gratuità cosicché diventi strumento utile e apprezzato in grado di sviluppare una nuova mentalità sia tra i residenti che i turisti, rafforzando l'immagine di un territorio che presta sempre particolare attenzione ai valori ambientali.*

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione che precede.

Tutto ciò premesso e rilevato.

Vista la proposta del progetto di Servizio pubblico di trasporto urbano-turistico in Valle di Sole per la stagione invernale 2015/2016, che prevede il calendario con le relative tratte, il piano finanziario di riparto della spesa, nonché l'articolazione dell'orario del servizio, così come evidenziati nello stesso progetto allegato alla deliberazione.

Vista la proposta di schema di contratto di servizio che regolerà i rapporti con l'impresa di trasporto per la stagione invernale 2015/2016 ai sensi dell'art. 68 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Ritenuto di procedere alla fissazione della tariffa, secondo l'indicazione del Consiglio.

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, nonché dal Segretario Comunale reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che la tariffa relativa al servizio di trasporto pubblico urbano-turistico invernale, istituito ai sensi dell'art. 68 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, e gestito secondo le modalità di cui L.P.9 luglio 1993 n. 16, sia per la stagione invernale 2015/2016 pari a zero.
2. Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, come da convenzione approvata con deliberazione consiliare n. 58 del 30 novembre 2015, ammonta ad €. 4.213,25.-.
3. Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad €. 4.213,25.- imputandola al capitolo 8357 – articolo 342 – codice di bilancio 1080305 - dell'esercizio in corso, che presenta adeguata disponibilità.
4. Di accertare la somma di Euro 1.937,92.- (IVA inclusa) dovuta dall'Azienda di promozione turistica a titolo di rimborso costi amministrativi in quota del 1% del totale del costo del servizio con imputazione dell'entrata al capitolo 13000 – articolo 3 – codice di bilancio 3051300 - del bilancio di previsione 2016.
5. Di dare atto che la liquidazione della quota contributiva avverrà sulla base della rendicontazione che Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. trasmetterà a fine servizio, a termini dell'art. 05 del disciplinare appositamente sottoscritto per l'affidamento del servizio di trasporto turistico invernale 2015/2016.
6. Di dare atto che ai sensi della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 paragrafo 3.6 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, "E' escluso dall'ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle

amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura di costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale trasferimento di fondi è, comunque, tracciato. Devono ritenersi, parimenti, escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house); ciò in quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tale caso assume rilievo la modalità organizzativa dell'ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà."

7. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m
8. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
9. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 79, comma 3, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato
F.to Zanon Rita

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **18.12.2015** al giorno **28.12.2015**.

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il 29.12.2015 ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malé, 29.12.2015

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malé,

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio